

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1963

Sospensione di termini processuali per le ferie degli avvocati

ONOREVOLI SENATORI. — Con un altro anno di amare esperienze, vissute nella stagione calda preclusa a qualsiasi tranquillo riposo della classe forense, torna a voi questo disegno di legge, che ha precedenti ormai remoti e sembra purtroppo condannato al limbo delle attese.

È stato merito del collega senatore Bisori proporre nella 1^a Legislatura il disegno di legge 13 luglio 1951 per le « Ferie degli avvocati e procuratori » (doc. n. 1789). Il 20 novembre 1952 la Commissione della Giustizia, in sede deliberante, approvava, nel consenso unanime, un testo concordato con il Ministro della giustizia senatore Zoli.

La Commissione della giustizia della Camera dei deputati, in sede legislativa (documento n. 3033), nella seduta del 12 dicembre 1952 e del 25 febbraio 1953, con il contributo del nostro Presidente del Consiglio onorevole Leone, credè di prendere in esame un testo diversamente articolato, concordato con il Dicastero della Giustizia, relatore onorevole Mussini. Però, approvata appena una parte dell'articolo 1, sopravvenne lo scioglimento delle Camere ed il disegno di legge decadde.

Nel corso della 2^a Legislatura, il 15 novembre 1956 il disegno di legge fu ripresentato alla Camera dai deputati Capalozza, Cavallari Vincenzo, Bernardi, Buzzelli, Assenato, Silvestri, Gianquinto e Bianco, ma, su richiesta del Governo, fu demandato allo esame dell'Assemblea.

All'inizio della 3^a Legislatura, il 30 luglio 1958 furono comunicati alla Presidenza del Senato due disegni di legge: l'uno n. 75 « sospensione estiva di termini processuali » di iniziativa dello stesso senatore Bisori, e l'altro n. 77 « Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori » di iniziativa dei senatori Capalozza e Gianquinto.

E l'uno e l'altro disegno di legge riproposero il testo concordato nella III Commissione permanente della Camera dei deputati il 25 febbraio 1953. Neanche essi giunsero in porto.

Nella urgenza che il disegno di legge abbia il suo corso non più preteribile, e nella speranza che il consenso già raggiunto, nella nutrita discussione di ogni opinione, permanga ancor oggi valendo a conseguire nella 4^a Legislatura la positiva conclusione, invano perseguita nelle precedenti, sono a riproporre al Senato quello stesso testo.

Crederei solo che il riferimento ai soggetti debba essere integrato aggiungendosi alle parole « di avvocati e di procuratori » le altre « o di praticanti procuratori e patrocinatori legali abilitati all'esercizio professionale innanzi le Preture e le Conciliazioni »; ed aggiungerei al termine « provvedimento » previsto nell'articolo 2 « motivato ».

Le ragioni dell'una e dell'altra aggiunta mi sembrano evidenti: per la prima, la necessità che la sospensione riguardi tutti quanti operano nell'area forense; per la seconda, la opportunità che il provvedimento emanando dal giudice indichi le ragioni della ravvisata urgenza, e non si risolva in una affermazione epigrafica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato, di procuratori e di praticanti procuratori e patrocinatori legali abilitati all'esercizio professionale innanzi le Preture e le Conciliazioni, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento motivato non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, e scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato e il procuratore e il praticante procuratore o il patrocinatore legale è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai provvedimenti indicati nell'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'Ordinamento giudiziario di competenza del Pretore, e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.